

piccoli produttori. Tale compensazione è limitata, per ciascuno dei produttori, alle prime 25 tonnellate di cereali commercializzate. L'importo globale della compensazione suddetta per lo Stato membro in questione non può in nessun caso superare l'importo che gli sarebbe stato versato in caso di non applicazione del presente paragrafo.

2. In caso di applicazione del presente articolo, l'importo globale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 è diminuito dell'importo che avrebbe dovuto essere versato a titolo del regime di aiuto previsto dal presente regolamento in caso di non applicazione del presente articolo.

Articolo 6

Per ciascuno degli Stati membri, l'importo dell'aiuto fissato per una campagna di commercializzazione conformemente all'articolo 2, paragrafo 4 è convertito in moneta

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1989.

nazionale al tasso agricolo in vigore il primo giorno della campagna in questione.

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 1° maggio 1989:

- le disposizioni che intendono prendere per la ripartizione all'aiuto fra i piccoli produttori di cereali. La Commissione approva tali disposizioni sulla base dei criteri obbiettivi di cui all'articolo 3;
- le altre disposizioni nazionali adottate in applicazione del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1989/1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

1989 MAR 20 12:00

Per la Commissione
K. M. C. G. P. R.